

Sommarario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1464/2006 della Commissione, del 3 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 1465/2006 della Commissione, del 3 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento** 3

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/665/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2006, che autorizza temporaneamente la Spagna ad approvare a fini di commercializzazione sementi della specie *Pinus radiata* e postime prodotto da tali sementi importate dalla Nuova Zelanda che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativamente all'identificazione e all'etichettatura [notificata con il numero C(2006) 4320]** 5

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2006/666/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale** 8

Scambio di lettere relativo alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale 9

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2006 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	83,7
	096	38,6
	999	61,2
0707 00 05	052	114,4
	999	114,4
0709 90 70	052	79,3
	999	79,3
0805 50 10	052	52,2
	388	61,8
	524	71,4
	528	49,6
	999	58,8
0806 10 10	052	83,9
	400	177,6
	624	139,2
	999	133,6
0808 10 80	388	86,9
	400	95,0
	508	74,9
	512	85,3
	720	74,9
	800	137,1
	804	98,8
999	93,3	
0808 20 50	052	102,9
	388	80,3
	720	63,6
	999	82,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa in particolare le condizioni di prezzo da rispettare all'atto della vendita dei prodotti sul mercato comunitario.

(2) I prodotti giacenti all'intervento sono destinati in via prioritaria per l'alimentazione, umana e animale, in funzione delle situazioni specifiche dei mercati dei cereali. Tuttavia, la quantità e la qualità delle scorte possono renderne necessario lo smaltimento per altri fini, temporaneamente ed occasionalmente, in particolare per rispondere agli impegni della Comunità, purché lo stato delle scorte lo giustifichi e l'approvvigionamento dei mercati alimentari tradizionali non ne risulti minacciato.

(3) L'impiego crescente di biocarburanti ottenuti dalla trasformazione di cereali nei trasporti comunitari rientra in un insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell'impiego di biocarburanti può costituire un nuovo sbocco per le scorte di prodotti agricoli detenuti all'intervento negli Stati membri, purché le condizioni di prezzo applicabili alle vendite di cereali siano adatte al mercato particolare dei biocarburanti. Tuttavia, l'acquisto di cereali destinati alla produzione di bioetanolo e l'impiego di bioetanolo come biocarburante può rivelarsi particolarmente difficile. Per questi casi occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali.

(4) Le scorte di cereali di intervento sul mercato comunitario sono vendute in funzione delle disponibilità e della situa-

zione dei mercati. Le vendite risentono o dipendono da circostanze particolari o eccezionali che possono verificarsi sui mercati, delle quali occorre pertanto tener conto. Per questo motivo è opportuno prevedere condizioni di prezzo che permettano, da un lato, di evitare turbative del mercato e, dall'altro, di procedere alle vendite in funzione delle circostanze. Questo duplice obiettivo può essere conseguito applicando un prezzo di vendita corrispondente al prezzo del rispettivo mercato al consumo, tenendo conto della qualità dei cereali posti in vendita e delle spese di trasporto.

(5) Per una corretta gestione del regime di intervento dei cereali è opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per via elettronica alla Commissione.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2131/93.

(7) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Per le rivendite di cereali sul mercato comunitario l'offerta fa riferimento alla qualità reale della partita che ne è oggetto. Si applicano inoltre le seguenti condizioni supplementari:

a) in caso di rivendita nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione per il granturco e il sorgo, nei primi due mesi della campagna di commercializzazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segale e l'orzo, l'offerta accolta corrisponde almeno al prezzo di intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, aumentato di una maggiorazione mensile fissata per la medesima campagna;

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

b) in caso di rivendita nel periodo restante della campagna di commercializzazione, l'offerta non può in alcun caso essere inferiore al prezzo di intervento in vigore il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte; tuttavia il prezzo di intervento da prendere in considerazione nel dodicesimo mese della campagna è il prezzo valido l'undicesimo mese aumentato di una maggioranza mensile.

Per le offerte accolte, il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzino o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto.

2. In deroga al paragrafo 1, si può procedere alla vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche ai fini della trasformazione dei cereali in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, purché non ne risulti minacciato l'approvvigionamento del mercato dei prodotti alimentari tradizionali. In tal caso, il prezzo minimo di vendita corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sui mercati dei prodotti impiegati per la produzione di biocarburanti, comprese le spese di trasporto.

3. Se nel corso di una campagna di commercializzazione si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1, o se si verificano circostanze eccezionali, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario

nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari e a prezzi di vendita determinati secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003.»;

2) è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Per ciascuno dei cereali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, gli Stati membri comunicano per via elettronica, entro le 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi dei mercati rappresentativi espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente.

Gli Stati membri indicano in particolare le caratteristiche qualitative di ciascun cereale, la fase di commercializzazione e il luogo di quotazione.»;

3) all'articolo 13, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle vendite effettuate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2006

che autorizza temporaneamente la Spagna ad approvare a fini di commercializzazione sementi della specie *Pinus radiata* e postime prodotto da tali sementi importate dalla Nuova Zelanda che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativamente all'identificazione e all'etichettatura

[notificata con il numero C(2006) 4320]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2006/665/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Spagna,

considerando quanto segue:

- (1) In Spagna la produzione di sementi e postime derivato da tali sementi della specie *Pinus radiata* che soddisfano i requisiti relativi ai materiali forestali di moltiplicazione, conformemente alla direttiva 1999/105/CE, è attualmente insufficiente, al punto di non soddisfare la domanda degli utilizzatori finali. Il materiale forestale di moltiplicazione necessario non può essere fornito da altri Stati membri.
- (2) La Nuova Zelanda è in grado di fornire un quantitativo sufficiente di materiale di moltiplicazione delle specie interessate destinato alla produzione di postime. Tuttavia, le sementi non sono conformi a quanto disposto dalla direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda l'identificazione e l'etichettatura.
- (3) Al fine di risolvere il problema di approvvigionamento, la Spagna deve essere pertanto autorizzata, per un periodo di tempo limitato, ad ammettere la commercializzazione

di sementi e postime prodotto a partire da sementi della specie *Pinus radiata* che soddisfino requisiti meno rigorosi per quanto riguarda l'identificazione e l'etichettatura.

- (4) Le sementi e il postime in questione devono essere commercializzati corredati da una documentazione nella quale figurino determinati particolari relativi all'identificazione.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, ad approvare a fini di commercializzazione, conformemente alle disposizioni in allegato, 400 kg di sementi di *Pinus radiata* provenienti dalla Nuova Zelanda destinate alla moltiplicazione e che non soddisfano i requisiti in materia di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.
2. La Spagna è autorizzata, fino al 31 dicembre 2011, ad approvare a fini di commercializzazione, conformemente alle disposizioni in allegato, postime prodotto a partire da sementi, secondo quanto indicato al paragrafo 1, che non soddisfano i requisiti in materia di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Identificazione ed etichettatura di sementi e postime

1. Informazioni necessarie ai fini dell'identificazione:
 - a) codice di identificazione per il materiale di base, se disponibile;
 - b) denominazione botanica;
 - c) categoria;
 - d) destinazione;
 - e) tipo di materiale di base;
 - f) indicazione di un'eventuale modificazione genetica;
 - g) regione di provenienza o codice di identità;
 - h) origine, se del caso, sia che il materiale sia di origine autoctona o indigena, non autoctona o non indigena, ovvero sconosciuta;
 - i) provenienza o ubicazione geografica, definita con indicazione della longitudine e la latitudine;
 - j) altitudine o fascia altimetrica;
 - k) anno di maturazione.
 2. Informazioni da inserire sull'etichetta o nella documentazione del fornitore:
 - a) informazioni di cui al punto 1, nonché:
 - b) nome del fornitore;
 - c) quantitativo fornito;
 - d) dichiarazione relativa al fatto che le sementi e il postime prodotti a partire da queste sementi soddisfano requisiti meno rigorosi di quelli indicati agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2006/666/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2006

relativa alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/407/PESC ⁽¹⁾ che modifica e proroga l'azione comune 2005/643/PESC sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell'Unione europea (missione di vigilanza in Aceh — AMM) di tre mesi, fino al 15 settembre 2006.
- (2) In tale data il Consiglio ha anche adottato la decisione 2006/448/PESC ⁽²⁾ relativa alla proroga per tre mesi, fino al 15 settembre 2006, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale.
- (3) Il 21 luglio 2006 il governo indonesiano ha invitato l'Unione europea a prorogare un'ultima volta di altri tre mesi, fino al 15 dicembre 2006, il mandato dell'AMM.
- (4) La proroga di tre mesi fino al 15 dicembre 2006 dell'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvata a nome dell'Unione europea,

Articolo 1

La proroga di tre mesi fino al 15 dicembre 2006 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale è approvata a nome dell'Unione europea.

Il testo dello scambio di lettere che autorizza la proroga è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione europea ⁽³⁾.

Articolo 3

La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA

⁽¹⁾ GU L 158 del 10.6.2006, pag. 20.
⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 107.

⁽³⁾ La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

TRADUZIONE

SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

A. Lettera del governo della Repubblica di Indonesia

Giacarta, 21 luglio 2006

Eccellenza,

a nome del governo della Repubblica di Indonesia desidero esprimere il nostro apprezzamento all'Unione europea per la missione di vigilanza in Aceh (AMM) nonché per l'importante ruolo che ha svolto sin dal suo dispiegamento nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam.

Poiché si è giunti a una delle fasi più importanti della ricerca di una soluzione pacifica alla questione dell'Aceh, ossia l'adozione da parte del parlamento indonesiano di una nuova legge sul governo dell'Aceh, la popolazione dell'Aceh si sta ora preparando ad esercitare i suoi diritti civili e politici, ovvero a partecipare alle elezioni locali che si terranno nel novembre 2006.

Al riguardo mi pregio di comunicarLe la decisione presa dal governo della Repubblica di Indonesia di invitare l'Unione europea a prorogare un'ultima volta la sua presenza nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 dicembre 2006 o ad una data più ravvicinata dopo le elezioni locali nella suddetta provincia, fissate per il 22 novembre 2006. Il governo indonesiano lascia a Sua Eccellenza completa discrezione circa la scelta di una di queste due date di conclusione della proroga.

Il lavoro dell'AMM nel suddetto periodo comprenderà i compiti dell'AMM stabiliti ai punti 5.1 e 5.2, lettere g) e h), del memorandum d'intesa tra il governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l'Aceh libero datato 15 agosto 2005.

Durante quest'ultimo periodo di proroga lo status, i privilegi e le immunità dell'AMM saranno identici a quelli stipulati nel nostro scambio di lettere, datate rispettivamente 14 settembre 2005 e 3 ottobre 2005, che costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo della Repubblica di Indonesia e l'Unione europea.

Se questa proposta è accettabile per l'Unione europea, mi pregio di proporre inoltre che la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano congiuntamente uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo della Repubblica di Indonesia e l'Unione europea. Tale strumento entrerà in vigore il 16 settembre 2006 e scadrà non oltre il 15 dicembre 2006. Per il governo della Repubblica di Indonesia questo quadro giuridico si basa sulla legge indonesiana n. 2/1982 del 25 gennaio 1982 concernente la ratifica della convenzione sulle missioni speciali del 1969.

Inoltre, come stabilito dal punto 1.2.7 del memorandum d'intesa di Helsinki, secondo cui degli osservatori esterni saranno invitati a monitorare le elezioni in Aceh, vorrei proporLe di inviare degli osservatori elettorali dell'Unione europea durante la preparazione e lo svolgimento delle elezioni locali nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam. L'Indonesia è pronta a discutere il calendario, il mandato e altre questioni pertinenti relative alla presenza di siffatti osservatori, in piena consultazione con la commissione elettorale locale, come è stato fatto in passato.

Ritengo che la cooperazione costruttiva instaurata, con l'obiettivo di giungere a una soluzione pacifica, globale e sostenibile alle sfide rappresentate dalla situazione dell'Aceh, nel contesto dello Stato unitario della Repubblica di Indonesia, possa essere ulteriormente sostenuta e rafforzata.

Attendo con interesse un positivo riscontro da parte Sua.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Dr. N. Hassan Wirajuda

B. Lettera dell'Unione europea

Bruxelles, 15 settembre 2006

Eccellenza,

mi prego riferirmi alla Sua lettera del 21 luglio 2006 in cui Lei mi ha comunicato la decisione presa dal governo della Repubblica di Indonesia di invitare l'Unione europea a prorogare un'ultima volta la sua presenza nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam per un periodo di tre mesi, dal 16 settembre 2006 al 15 dicembre 2006.

Ho il piacere di confermarLe che l'Unione europea ha convenuto di rispondere positivamente a questo invito.

Le confermo che, conformemente ai termini del nostro scambio di lettere, datate rispettivamente 14 settembre 2005 e 3 ottobre 2005, che costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo della Repubblica di Indonesia e l'Unione europea, tale strumento verrà prorogato fino al 15 dicembre 2006.

Il lavoro dell'AMM nel suddetto periodo comprenderà i compiti dell'AMM stabiliti ai punti 5.1 e 5.2, lettere g) e h), del memorandum d'intesa tra il governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l'Aceh libero datato 15 agosto 2005.

Mi prego inoltre confermarLe che la Sua lettera e la presente risposta di conferma costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo della Repubblica di Indonesia e l'Unione europea. Tale strumento entra in vigore il 16 settembre 2006 e scade il 15 dicembre 2006.

Mi consenta di cogliere ancora una volta l'occasione di esprimere l'apprezzamento da parte dell'Unione europea per i progressi registrati nel processo di pace in Aceh e di ribadire il costante impegno dell'Unione europea ad appoggiare lo sviluppo di una soluzione pacifica, globale e sostenibile alle sfide affrontate dall'Aceh.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Javier Solana
